



## Consiglio Regionale della Campania

Allegato 2)

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

**PDL / DDL N. \_\_\_\_\_** (da assegnare all'atto del deposito)

**PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL** Marco Villano (cofirmatario: Francesco Picarone)

**TITOLO** «Istituzione del Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole. Disposizioni per la sperimentazione e la progressiva estensione dell'autoproduzione di energia rinnovabile negli edifici scolastici pubblici»

#### **Sezione 1)**

#### **DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO**

##### **1.1 Oggetto e natura della spesa**

La proposta di legge istituisce il Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole e comporta un onere di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2027, destinato alla dotazione iniziale del Fondo (articolo 4, comma 1, lettera a), e articolo 13). La spesa ha natura di concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso zero ad amministrazioni pubbliche ed è classificata al Titolo 3 della spesa, «Spese per incremento di attività finanziarie», macroaggregato 03 «Concessione crediti di medio-lungo termine». Essa non determina una perdita definitiva di risorse: a fronte dell'erogazione la Regione iscrive un credito verso gli enti beneficiari, che rientra secondo i piani di ammortamento.

La Missione 17, Programma 01, è stata individuata in coerenza con la competenza della struttura regionale in materia di energia cui è affidata la gestione. L'articolazione in capitoli è rimessa al bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011. La legge non prevede oneri a carattere continuativo; l'eventuale rifinanziamento del Fondo per gli esercizi successivi potrà essere disposto con successiva legge regionale.

##### **1.2 Rientri dei finanziamenti**

I rimborsi delle quote capitale e le somme restituite per revoca, rinuncia o estinzione anticipata sono imputati al Titolo 5 dell'entrata, «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 300 «Riscossione crediti di medio-lungo termine», e sono accertati negli esercizi di scadenza delle rate, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Essendo i finanziamenti a tasso zero, non si generano entrate per interessi.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, tali somme sono destinate al finanziamento di nuovi interventi e sono iscritte in bilancio, con la correlata spesa al Titolo 3, mediante deliberazione della Giunta regionale. Non costituiscono pertanto copertura di altre spese.



## Consiglio Regionale della Campania

### 1.3 Oneri di gestione

La gestione del Fondo, l'istruttoria delle domande, il monitoraggio e la clausola valutativa sono svolti dalle strutture regionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il supporto tecnico di GSE, ENEA e università è acquisito tramite accordi senza oneri (articolo 10, comma 4). Le risorse del Fondo non possono essere destinate a spese di gestione (articolo 4, comma 3), a tutela della sua capacità di rotazione.

### 1.4 Effetti sui bilanci degli enti beneficiari

Per l'ente locale beneficiario il finanziamento costituisce indebitamento (accensione di prestiti a medio-lungo termine) destinato a investimento, conformemente all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Essendo a tasso zero, non incide sul limite di cui all'articolo 204 del TUEL, calcolato sugli interessi. La rata, di importo non superiore al risparmio netto annuo prudenziale, è sostenuta dai minori costi per l'energia: l'operazione è quindi neutrale o migliorativa per la parte corrente del bilancio dell'ente fin dal primo anno.

L'istituzione scolastica non assume obbligazioni di rimborso e non riceve trasferimenti di risorse regionali: la quota scolastica di cui all'articolo 5, comma 5, è una destinazione di risparmi dell'ente locale e non comporta oneri per il bilancio regionale né modifica la classificazione della spesa regionale (Titolo 3).

### 1.5 Sostenibilità dell'intervento tipo

A titolo esemplificativo, si riporta la stima per un plesso scolastico di medie dimensioni, elaborata con il modello di calcolo che sarà allegato ai criteri attuativi. Il modello considera autoconsumata solo l'energia prodotta nei giorni di apertura dell'edificio (circa 190 l'anno) e immessa in rete quella dei periodi di chiusura. In sede di domanda i valori saranno sostituiti dai consumi effettivi e dalla diagnosi energetica dell'edificio.

**Tabella A – Plesso tipo: ipotesi e risultati**

| Parametro                                                                   | Valore           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Potenza fotovoltaica / accumulo                                             | 50 kWp / 25 kWh  |
| Costo complessivo (IVA e spese tecniche incluse)                            | ≈ 100.000 €      |
| Producibilità annua (≈ 1.355 kWh/kWp)                                       | 67.750 kWh       |
| Quota autoconsumata (con accumulo)                                          | 55% – 37.400 kWh |
| Spesa evitata sull'energia autoconsumata (0,247 €/kWh)                      | ≈ 9.230 €        |
| Ritiro dedicato dell'energia immessa (0,10 €/kWh)                           | ≈ 3.040 €        |
| Benefici CER spettanti all'ente                                             | ≈ 900 €          |
| Costi annui di gestione, manutenzione, assicurazione                        | ≈ 1.700 €        |
| Risparmio netto annuo – stima centrale                                      | ≈ 11.470 €       |
| Risparmio netto annuo – stima prudenziale (prezzi –10%)                     | ≈ 10.150 €       |
| Rata annua – 10 anni, tasso zero                                            | 10.000 €         |
| Rata annua – 12 anni, tasso zero                                            | 8.333 €          |
| Quota scolastica a regime (10% del risparmio netto effettivo, art. 5, c. 5) | ≈ 1.100 €        |



## Consiglio Regionale della Campania

*Nell'ipotesi base la rata decennale rispetta il vincolo dell'articolo 7, comma 4, rispetto alla stima prudenziale. Per edifici con minore autoconsumo la durata si estende fino a quindici anni. Terminato l'ammortamento, l'ente beneficia del risparmio, al netto della quota scolastica, per la residua vita utile dell'impianto. La quota scolastica minima, pari al dieci per cento del risparmio netto effettivo (stima centrale), vale circa 1.100 euro l'anno a regime, per il periodo stabilito dall'accordo di partenariato e comunque non inferiore alla durata dell'ammortamento; nel periodo di ammortamento l'eventuale eccedenza del risparmio effettivo sulla rata (circa 1.470 euro nella stima centrale) può essere destinata alla scuola dall'accordo di partenariato. Poiché la quota è corrisposta dall'ente locale a valere sui risparmi eccedenti la rata, il vincolo dell'articolo 7, comma 4, non è alterato.*

### 1.6 Aiuti di Stato

Gli enti locali e le istituzioni scolastiche, per l'istruzione pubblica e l'uso istituzionale degli edifici, svolgono attività non economica, esclusa dal divieto di aiuti. Nell'impianto tipo circa il 45 per cento dell'energia prodotta è immessa in rete: per la quota riferibile a tale attività economica il vantaggio del tasso zero costituisce un possibile aiuto, misurato come equivalente sovvenzione lordo sulla base del tasso di riferimento vigente alla concessione.

Per un finanziamento di 100.000 euro, durata decennale e preammortamento di un anno, l'equivalente è dell'ordine di 17.000-22.000 euro (a tassi di riferimento tra il 3 e il 4 per cento) e raddoppia per l'importo massimo di 200.000 euro; anche se interamente imputato, nel caso più sfavorevole, ad attività economica, resta ampiamente inferiore alla soglia di 300.000 euro in tre anni del regolamento (UE) 2023/2831. La clausola dell'articolo 7, comma 9, prevede in ogni caso la verifica del cumulo e la registrazione nei registri degli aiuti. Gli importi sono indicativi e saranno ricalcolati con il tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

### 1.7 Simulazione della rotazione

La simulazione assume: importo medio per intervento di 100.000 euro, pari al minimo previsto dall'articolo 7, comma 1; erogazione nell'anno del ciclo; preammortamento di un anno; ammortamento decennale a tasso zero; reimpiego annuale dei rientri quando la disponibilità supera la soglia di 200.000 euro.

**Tabella B – Plessi finanziati cumulati**

| Scenario                                                                   | 2027 | 2031 | 2036 | 2041 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| A – Dotazione della presente legge (1 mln, 2027)                           | 10   | 14   | 22   | 29   |
| B – A + strumento parallelo da 1,7 mln con risorse della coesione (2028) * | 10   | 37   | 59   | 84   |

*\* Scenario puramente illustrativo: le eventuali risorse dei programmi della politica di coesione non sono oggetto della presente legge e non concorrono alla copertura; la loro destinazione è rimessa agli atti di programmazione della Giunta regionale, nel rispetto delle rispettive discipline e con autonoma evidenza contabile. Lo scenario B include i plessi finanziati dallo strumento parallelo.*

A tasso zero, il valore nominale del Fondo resta costante e la rotazione garantisce la conservazione del capitale e un'estensione graduale; la crescita del numero di scuole dipende dall'affiancamento di ulteriori risorse. Con interventi di importo pari al massimo di 200.000 euro i valori si riducono a circa la metà: cinque interventi nel primo ciclo e circa quindici al 2041 nello scenario A.



## Consiglio Regionale della Campania

### Sezione 2)

#### INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

| ARTICOLO                          | PRESENZA ONERI (Sì/No) | STIMA ONERI (VALORE IN €) | DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 1, 2                        | No                     | —                         | Disposizioni di principio e definitorie, prive di effetti finanziari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Art. 3                            | No                     | —                         | Istituzione del Fondo presso la Regione; la gestione è attribuita alla struttura regionale competente in materia di energia, già esistente, in raccordo con le strutture competenti in materia di istruzione, edilizia scolastica e bilancio.                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 4, c. 1, lett. a), e art. 13 | Sì                     | € 1.000.000,00            | Dotazione iniziale del Fondo per l'esercizio 2027. Spesa al Titolo 3 (concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso zero): non determina perdita definitiva di risorse, perché la Regione iscrive un credito che rientra secondo i piani di ammortamento. Con un importo medio di 100.000 euro per intervento (minimo di cui all'art. 7, c. 1) la dotazione consente circa dieci interventi nel primo ciclo (Sezione 1, § 1.5 e § 1.7). |
| Art. 4, cc. 2 e 3                 | No                     | —                         | I rientri (c. 1, lett. b e c) sono destinati a nuovi interventi e iscritti in bilancio con deliberazione della Giunta (entrata Titolo 5, Tip. 300; spesa correlata Titolo 3); non costituiscono copertura di altre spese. Le risorse del Fondo non possono coprire oneri di gestione, funzionamento o assistenza tecnica.                                                                                                                       |
| Art. 5                            | No                     | —                         | L'ente locale è titolare del finanziamento; l'istituzione scolastica non assume obbligazioni di rimborso (c. 4). La quota scolastica (c. 5) è una destinazione di risparmi dell'ente locale: nessun onere per il bilancio regionale.                                                                                                                                                                                                            |
| Art. 6                            | No                     | —                         | Individuazione degli interventi ammissibili, finanziati nei limiti della disponibilità del Fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 7                            | No                     | —                         | Finanziamenti tra 100.000 e 200.000 euro per intervento, a tasso zero, con rata non superiore al risparmio netto annuo stimato (c. 4), concessi nei limiti della dotazione del Fondo, senza oneri ulteriori. La verifica del cumulo degli aiuti e la registrazione (c. 9) sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.                                                                                                        |
| Artt. 8, 9                        | No                     | —                         | Cicli di finanziamento, avvisi e graduatorie nei limiti della disponibilità del Fondo, accertata annualmente (art. 8, c. 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 10                           | No                     | —                         | Criteri attuativi approvati dalla Giunta; supporto tecnico di GSE, ENEA e università tramite accordi senza nuovi o maggiori oneri (c. 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Consiglio Regionale della Campania

|                     |    |                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 11             | No | —                               | Obblighi, controlli e revoche: le somme restituite affluiscono al Fondo (c. 3). Attività svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 12             | No | —                               | Clausola valutativa: relazioni della Giunta predisposte dalle strutture regionali con le risorse disponibili a legislazione vigente.               |
| Art. 14             | No | —                               | Entrata in vigore.                                                                                                                                 |
| <b>Totale Oneri</b> |    | € 1.000.000,00 (esercizio 2027) |                                                                                                                                                    |



## Consiglio Regionale della Campania

### Sezione 3)

#### INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

#### RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2026-2028 (onere sull'esercizio 2027)

### Sezione A)

Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011

|                                                               |                                                         |                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NATURA SPESA</b>                                           | <input type="checkbox"/> corrente                       | <input checked="" type="checkbox"/> conto capitale   |                                                  |
| <b>TIPOLOGIA SPESA</b>                                        | <input checked="" type="checkbox"/> annuale             | <input type="checkbox"/> pluriennale                 |                                                  |
|                                                               | <input type="checkbox"/> obbligatoria                   | <input checked="" type="checkbox"/> non obbligatoria |                                                  |
| <b>STANZIAMENTO</b>                                           | anno 2026                                               | Importo € 0,00                                       |                                                  |
|                                                               | anno 2027                                               | Importo € 1.000.000,00                               |                                                  |
|                                                               | anno 2028                                               | Importo € 0,00                                       |                                                  |
| <b>MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO SU CUI IMPUTARE LA SPESA</b> | <b>Missione</b>                                         | <b>Programma</b>                                     | <b>Titolo</b>                                    |
|                                                               | 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 – Fonti energetiche                               | 3 – Spese per incremento di attività finanziarie |

*Nota: la spesa è classificata al Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», macroaggregato 03 «Concessione crediti di medio-lungo termine»; è indicata come spesa non corrente, coerentemente con la copertura a valere sul fondo speciale di parte capitale. L'articolazione in capitoli è rimessa al bilancio finanziario gestionale (art. 39 d.lgs. 118/2011).*



## Consiglio Regionale della Campania

| MODALITÀ DI COPERTURA                                       |                                                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa | —                                                                                                                                                                                                         | —              |
| Risorse presenti in fondi speciali                          | Missione 20 – Programma 03 – Titolo 2 (fondo speciale di parte capitale destinato alla copertura di provvedimenti legislativi in corso di approvazione), bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027 | € 1.000.000,00 |
| Ricorso a nuove o maggiori entrate                          | Non ricorre (v. Sezione B)                                                                                                                                                                                | —              |
| altre modalità                                              | —                                                                                                                                                                                                         | —              |

### Quadro degli effetti finanziari (euro)

| Voce di bilancio                                      | 2027           | 2028        | 2029        |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Spesa: M17 – P01 – T3 (dotazione iniziale)            | 1.000.000,00   | —           | —           |
| Copertura: M20 – P03 – T2 (fondo speciale c/capitale) | – 1.000.000,00 | —           | —           |
| <b>Saldo netto sul bilancio</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Per memoria – rientri stimati del primo ciclo:        |                |             |             |
| Entrata T5 – Tip. 300 (riscossione crediti)           | —              | 100.000     | 100.000     |
| Spesa T3 correlata (nuovi finanziamenti)              | —              | 100.000     | 100.000     |

*Le entrate e la spesa correlata indicate per memoria non concorrono alla copertura: sono stimate nell'ipotesi di erogazione integrale nel 2027, tasso zero e ammortamento decennale, e saranno iscritte in bilancio con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.*

Ai sensi dell'articolo 13, all'onere si fa fronte attraverso l'incremento delle risorse allocate alla Missione 17, Programma 01, Titolo 3, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il contestuale decremento, per il medesimo esercizio 2027, delle risorse allocate alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» (fondo speciale di parte capitale), destinato alla copertura di provvedimenti legislativi in corso di approvazione. La legge non prevede oneri a carattere continuativo.



## Consiglio Regionale della Campania

### Sezione B)

**Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa**

**TITOLO:** Non ricorre

**TIPOLOGIA DELL'ENTRATA:** Non ricorre

La copertura non utilizza nuove o maggiori entrate. I rientri dei finanziamenti, imputati al Titolo 5 dell'entrata, Tipologia 300, sono destinati per legge al reimpiego nel Fondo (art. 4, c. 2) e non concorrono alla copertura.

### Sezione C)

**In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa**

Non ricorre. La proposta di legge non contiene disposizioni che determinano minori entrate per il bilancio regionale. I finanziamenti sono concessi a tasso zero e non generano entrate per interessi, che pertanto non sono considerate né quali entrate né quali minori entrate.

### Sezione 4)

**CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE**

Nel caso in cui non vi sia insorgenza di nuovi o maggiori oneri (diretti/indiretti) e, pertanto, nella Sezione 2) non vengano quantificati oneri finanziari, è necessario, comunque, introdurre nel testo del progetto di legge un apposito articolo contenente la clausola di neutralità o di invarianza finanziaria, corredata da dati ed elementi idonei a motivare tale circostanza.

Si precisa, inoltre, che, ai fini di un'attestazione di neutralità o invarianza finanziaria di una proposta o disegno di legge, non opera il metodo della c.d. "*compensazione*" tra la previsione di risparmi di spesa e l'insorgenza di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle emanande disposizioni normative, poiché, anche in questo caso, per il nuovo onere deve essere correttamente effettuata la stima e indicata la relativa copertura.

**Nel caso di specie:** la proposta di legge comporta un onere quantificato nella Sezione 2) e coperto come indicato nella Sezione 3); non ricorre pertanto un caso di neutralità finanziaria complessiva. Per le disposizioni relative alla gestione del Fondo, all'istruttoria, al monitoraggio, alla clausola valutativa e al supporto tecnico (art. 3, c. 2; art. 4, c. 3; art. 7,



## **Consiglio Regionale della Campania**

c. 9; art. 10, c. 4; artt. 11 e 12) opera l'invarianza finanziaria, trattandosi di attività svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **I proponenti**

Marco Villano (primo firmatario)

---

Francesco Picarone

---